



CITTA' DI BUSCA
MUNICIPIO DI VALMALA
www.comune.busca.cn.it
segreteria@cert.busca.gov.it
P.I. 00371290040 C.F. 80003910041
UFFICIO Segreteria - tel. 0171-948611



CAPITOLATO

**SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI
AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - CIG Z083473C6E**

INDICE

- Premessa
- Art.1 Oggetto
- Art.2 Durata del servizio
- Art.3 Descrizione del servizio
- Art.4 Attività da svolgere presso l'Ente
- Art.5 Corrispettivo
- Art.6 Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti
- Art.7 Obbligazioni dell'aggiudicatario
- Art.8 Penali
- Art.9 Cauzione definitiva
- Art.10 Risoluzione
- Art.11 Recesso e rinegoziazione
- Art.12 Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art.13 Diritto di cessione del contratto
- Art.14 Brevetti industriali e diritti d'autore
- Art.15 Foro competente
- Art.16 Privacy
- Art.17 Oneri fiscali e spese contrattuali

Premessa

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Art.1

Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di D.P.O. ed adeguamento al G.D.P.R. come da regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e come da manuale per D.P.O. (R.P.D.) pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 02/10/2019, come meglio specificato nei successivi articoli.

Art.2

Durata del servizio

La durata dell'appalto è triennale a decorrere dalla data di inizio attività del servizio indicata in un apposito verbale firmato dalle parti. Il contratto è rinnovabile/prorogabile.

Art.3

Descrizione del servizio

L'aggiudicatario è tenuto a indicare immediatamente alla stazione appaltante il nome del D.P.O. in persona con adeguata formazione e comprovata competenza, maturata anche nella gestione della privacy nell'ambito della realtà degli enti locali.

1 - Il D.P.O. è tenuto a svolgere le prestazioni indicate nell'avviso di manifestazione di interesse e nello specifico:

- a) Informare e fornire consulenza al titolare al trattamento o al responsabile al trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento U.E. 2016/679 e da altre disposizioni dell'Unione e degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'applicazione del regolamento UE, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del regolamento U.E. 2016/679;
- d) cooperare con il Garante della Privacy;
- e) fungere da "punto di contatto" per lo stesso Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) verificare la tenuta dei registri del titolare e dei responsabili del trattamento
- g) fornire un parere su quanto rilevato dall'analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo e indicare eventuali azioni da intraprendere per stabilire le opportune misure di sicurezza adeguate rispetto ai rischi eventualmente rilevati.

Rimane in capo ai vertici gerarchici l'obbligo di consultare il D.P.O. qualora emergano problemi di conformità al regolamento UE.

L'Ente dovrà ottemperare a quanto indicato dal D.P.O.

Il D.P.O. dovrà controllare la conformità degli atti redatti in materia di dati personali su base continuativa.

Dovrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- gestione delle eventuali violazioni dei dati personali (data breach) secondo la procedura vigente presso l'Ente;
- compiti di indagine (compresa la gestione dei reclami interni);
- fornire consulenza su aspetti generali;
- sostegno e promozione dei principi di "Data Protection by Design & Default";
- consulenza e monitoraggio della conformità delle politiche di protezione dei dati, dei contratti tra contitolari, tra titolari, e tra titolare e responsabile, norme vincolanti d'impresa, e clausole per il trasferimento dati;
- coinvolgimento nei codici di condotta e nelle certificazioni;
- cooperazione con l'autorità di protezione dati;
- gestione di eventuali richieste dell'interessato;
- compiti di informazione e sensibilizzazione interna ed esterna
- pianificazione e riesame delle proprie attività
- revisione approfondita di tutte le attività di trattamento dei dati personali registrate.

Art.4

Attività da svolgere presso l'Ente

E' richiesto al DPO di effettuare le seguenti attività di supporto tramite la presenza in loco presso la sede dell'Ente:

- riunione preliminare per analisi situazione in essere e per impostare la metodologia di lavoro e per conoscere lo stato di fatto dell'ente;
- riunione successiva annuale per gli aggiornamenti normativi e documentali;
- sopralluogo presso l'ente per individuare i rischi presenti nelle varie attività e confronto con gli incaricati;
- Corso formazione annuale di minimo 2 ore (anche webinar) per incaricati trattamento.

L'aggiudicatario potrà utilizzare apposito sw o comunque appositi moduli informatici che fornirà gratuitamente all'Ente durante lo svolgimento del servizio.

Al termine dello stesso si farà carico di assicurare il corretto riversamento dei dati rilevati in formati aperti in modo che l'Ente possa agevolmente reimportarli in altre piattaforme senza doverli reinserire manualmente.;

Art. 5

Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio, così come disciplinata dal presente capitolato ed è costituito dal prezzo di aggiudicazione.

2. L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

3. Le attività extra capitolato saranno retribuite a parte secondo gli accordi.

Art.6

Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1. Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e sub-fornitori.
2. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii
3. In particolare, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente. La mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.
4. L'aggiudicatario inoltre si impegna a comunicare all'Ente entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.
5. L'aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni nazionali in materia. L'Ente provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.
6. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura.
7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Ente da comunicarsi via PEC o con lettera raccomandata A/R.
8. Il corrispettivo, calcolato su due anni a far data dalla sottoscrizione del contratto, sarà suddiviso fatture semestrali anticipate.

Art.7

Obbligazioni dell'aggiudicatario

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
3. L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Ente nel rispetto di tutte le relative

prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Art.8

Penali

1. L'Ente procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese nel rispetto delle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) intimando all'aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

2. L'aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle penali qui descritte.

3. L'ammontare delle penali non potrà comunque superare il 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale; l'Ente si riserverà in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

4. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

5. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'aggiudicatario all'Ente via PEC.

L'Ente si riserva di comminare una sanzione da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni inadempimento, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, previa specifica contestazione. L'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 gg. lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata all'Amministrazione per raccomandata AR o PEC.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Le penali non potranno comunque essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art.9

Cauzione definitiva

1. Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario presta una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del Codice, a favore dell'Ente. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'aggiudicatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Ente e pertanto resta espressamente inteso che l'Ente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.

2. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Ente verso l'aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione

delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Ente.

3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ente.

Art.10

Risoluzione

1. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Ente, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

a) qualora siano già state applicate n.4 penali;

b) danno all'immagine dell'Ente;

c) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

2. Resta inteso che l'Ente si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'aggiudicatario.

Art.11

Recesso e rinegoziazione

1. E' facoltà dell'Ente recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'aggiudicatario, da parte dell'Ente, di apposita comunicazione a mezzo PEC la quale dovrà pervenire almeno 1 (un) mese prima della data del recesso, in tal caso l'Ente si obbliga a pagare all'aggiudicatario unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

2. Nel caso di recesso, l'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

3. In caso di sopravvenuta operatività di convenzione CONSIP o soggetti aggregatore regionale, più conveniente per l'Ente, si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Art.12

Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, l'aggiudicatario dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto.

4. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario dovrà stipulare, se non già in possesso, apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compreso l'Ente, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

5. La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto.

6. Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'aggiudicatario riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

7. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Art.13

Diritto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art.14

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'aggiudicatario pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Ente è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Ente, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Art.15

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e l'Ente, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cuneo.

Art.16

Privacy

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza in funzione dell'esecuzione del contratto; egli non potrà divulgarli

in alcun modo ed in nessuna forma e non potrà farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Busca ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, senza pregiudizio dell'onere risarcitorio dei danni provocati all'Ente per effetto della condotta dell'aggiudicatario.

Art.17

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli eventuali oneri tributari e spese contrattuali, ad eccezione delle spese che fanno carico all'Ente per legge.